

COMMISSIONE VI
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 9 MAGGIO 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHESI

INDICE

	PAG.
Congedo :	
PRESIDENTE	721
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Modificazione della tabella organica del personale dell'educando « Maria Adelaide » in Palermo. (2409)	721
PRESIDENTE	721, 722
PIGNATONE, <i>Relatore</i>	721
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	722
Proposta di legge (Seguito della discussione):	
D'AMBROSIO: Graduatorie suppletive e graduatorie di ex combattenti dei concorsi nelle scuole medie. (2173)	723
PRESIDENTE	723, 724, 725, 726
RESCIGNO, <i>Relatore</i>	723, 725
GIAMMARCO	724, 726
PARENTE	724, 726
FABRIANI	724
TESAURO	724, 725
D'AMBROSIO	725
PIASENTI	725
SCAGLIA	725, 726
AMBRICO	726
CREMASCHI CARLO	726
TORRETTA	726
MORO ALDO	726
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	726

La seduta comincia alle 9,30.

BIANCHI BIANCA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Lizier.

Discussione del disegno di legge: Modificazione della tabella organica del personale dell'educando « Maria Adelaide » in Palermo. (2409).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazione della tabella organica del personale dell'educando « Maria Adelaide » in Palermo.

Comunico che la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole.

Invito il relatore, onorevole Pignatone, a svolgere la sua relazione.

PIGNATONE, *Relatore*. Il disegno di legge che è sottoposto al nostro esame, intende adeguare la tabella organica del personale dell'educando « Maria Adelaide » in Palermo alle esigenze derivanti dalla trasformazione, avvenuta da parecchio tempo, dell'istituto magistrale di quell'educando in liceo classico. Mentre per gli educandi governativi di Milano, Firenze e Verona fu

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1952

provveduto con decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 712, per quanto riguarda l'educandato di Palermo si provvede praticamente con questo disegno di legge.

Il problema è risolto facilmente con la soppressione di alcuni posti di ruolo *B* per l'insegnamento di lingue straniere, realizzando così un risparmio che deve servire al pagamento di due posti di ruolo *A* per l'insegnamento nel ginnasio superiore. Il provvedimento non comporta una spesa eccessiva. Si tratta esattamente di 135.000 lire di differenza, alla quale verrà fatto fronte, per gli esercizi finanziari 1950-51 e 1951-52, mediante riduzione, per equivalente importo, dello stanziamento del capitolo n. 109 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1951-52.

La Commissione finanze e tesoro della Camera ha espresso parere favorevole al provvedimento. Pertanto, raccomando alla Commissione di volerlo approvare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Data l'esiguità della spesa derivante dal presente disegno di legge, non vale la pena di osservare che il capitolo 109 comprende uno stanziamento di 10 milioni, destinati a sussidi per il mantenimento di posti nei convitti nazionali e negli educandati. Se la spesa fosse stata superiore, avrebbe potuto esserci qualche scrupolo a sottrarre una somma considerevole da questo capitolo provvidenziale per i convitti nazionali e gli educandati.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si associa al relatore nel raccomandare l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Con decorrenza dal 1° ottobre 1950, l'organico del personale dell'Educandato « Maria Adelaide » di Palermo, di cui alla tabella *E* del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038, è modificato e sostituito da quello indicato nella tabella annessa alla presente legge.

(*E approvato*).

ART. 2.

All'onere di complessive lire 135.000 derivante dalla presente legge per gli esercizi finanziari 1950-51 e 1951-52 verrà fatto fronte mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 109 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1951-52.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

(*E approvato*).

Passiamo alla tabella annessa alla legge. Ne do lettura:

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE DELL'EDUCANDATO « MARIA ADELAIDE » DI PALERMO

Grado		Numero dei posti
GRUPPO A.		
6°	Direttrice	1
7°	Vicedirettrice	1
<i>Professori di ruolo A.</i>		
7°	Professori ordinari	} 10
8°	Professori ordinari	
9°	Professori ordinari	
10°	Professori straordinari	
<i>Professori di ruolo B.</i>		
8°	Professori ordinari	} 3
9°	Professori ordinari	
10°	Professori ordinari	
11°	Professori straordinari	

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1952

Grado		Numero dei posti
GRUPPO B.		
9°	Maestre e istitutrici ordinarie	} 11
10°	Maestre e istitutrici ordinarie	
11°	Maestre e istitutrici ordinarie	
12°	Maestre e istitutrici straordinarie	
9°	Segretario economo di 1ª classe	} 1
10°	Segretario economo di 2ª classe	
11°	Segretario economo di 3ª classe	
12°	Vicesegretario economo	
GRUPPO C.		
11°	Applicato	} 1
12°	Applicato	

La pongo in votazione.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge del deputato D'Ambrosio: Graduatorie suppletive e graduatorie di ex combattenti dei concorsi nelle scuole medie. (2173).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge D'Ambrosio: Graduatorie suppletive e graduatorie di ex combattenti dei concorsi nelle scuole medie.

In una precedente seduta, dopo la discussione generale, in sede di esame degli articoli, la Commissione chiese di conoscere il parere della I Commissione (Interni) su un emendamento presentato dall'onorevole Vetrone. La I Commissione ha risposto estendendo il suo esame su tutta la proposta di legge ed esprimendo parere contrario, non solo sull'emendamento dell'onorevole Vetrone, ma sull'intero progetto.

Ora a me pare che il regolamento della Camera consideri espressamente vincolante solo il parere della Commissione finanze e tesoro; e, in caso di conflitto tra la Commissione competente, che non aderisca al parere, e la IV Commissione, che persista nella sua deliberazione, indichi la procedura delle Commissioni riunite, oppure il rinvio del provvedimento in Assemblea.

Nel caso nostro, però, mi pare che ci sia stato un eccesso di competenza da parte della I Commissione, che ha esteso il suo esame a tutto il progetto di legge, laddove era

stata richiesta di un parere su un argomento ben determinato.

RESCIGNO, *Relatore*. Il Presidente ha già detto quanto è necessario. Non credo che occorra rifare la storia del provvedimento. I colleghi conoscono ormai quale è l'oggetto di esso. Nella precedente seduta, la legge era stata quasi varata, con un emendamento da me proposto, che faceva salvi i diritti dei partecipanti agli ultimi concorsi. Senonché il collega Vetrone propose quell'emendamento, con il quale intendeva estendere anche a tutti i concorsi precedenti il beneficio che si vuole dare con questa proposta di legge D'Ambrosio. E allora, su questo emendamento, fu richiesto il parere della I Commissione, la quale, come giustamente rilevava il nostro Presidente, esorbitando dalla sua competenza, ha esteso il suo esame a tutta la legge e si è espressa, difatti, in questo senso: « La I Commissione permanente, esaminando nella seduta odierna la proposta di legge D'Ambrosio: « Graduatorie suppletive e graduatorie di ex combattenti dei concorsi nelle scuole medie », per il parere a codesta onorevole Commissione, ha deliberato di esprimere parere contrario non solo sull'emendamento proposto dall'onorevole Vetrone all'articolo unico della proposta, suppressivo delle parole: « 10 maggio e 4 luglio 1947, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158, del 14 luglio 1947, supplementi n. 1 e 2 », ma anche sulla intera proposta di legge ».

In base al regolamento, effettivamente, quando la Commissione competente non aderisca al parere della Commissione finanze e tesoro, il conflitto si risolve con una riunione comune di entrambe le Commissioni, oppure con la rimessione in Assemblea; ma non so se

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1952

questa disposizione valga anche quando si tratti di una Commissione diversa dalla IV.

PRESIDENTE. Dal regolamento non risulta.

GIAMMARCO. A me pare che la I Commissione sia rimasta nell'ambito della sua competenza. Noi le avevamo sottoposto un emendamento. È logico che essa dovesse prendere in esame tutta la legge alla quale quell'emendamento si riferiva. E, siccome è vero che questa legge, contro i principi di tutto l'ordinamento dello Stato, vuole introdurre nella amministrazione della scuola un trattamento diverso dalle altre amministrazioni, era giusto che esprimesse parere contrario.

Per me, il dissidio si sanerebbe in un modo solo: votando contro la proposta di legge. Se non si vuole arrivare a questo, dobbiamo chiedere una riunione comune con la I Commissione. Altre Commissioni, in casi analoghi, hanno proceduto congiuntamente. La procedura che si segue in caso di parere contrario della IV Commissione, per analogia, anche se esplicitamente il regolamento non la prevede, deve seguirsi nei riguardi delle altre Commissioni.

Anche se il parere contrario, espresso dalla I Commissione non è vincolante, invito tuttavia i colleghi a riflettere, perché qui non si tratta di un provvedimento limitato ad una sola amministrazione; noi veniamo, invece, a costituire un precedente anche per tutte le altre amministrazioni.

PARENTE. Faccio osservare che questa legge, alla sua prima proposizione, era stata approvata da noi e, quindi, mandata al Senato. Fu approvata dal Senato con qualche modificazione e rinviata a noi. In quella occasione, la Commissione la respinse, non approvando così quello che già aveva approvato. Questo è l'assurdo in cui siamo caduti nei riguardi di questo provvedimento.

La proposta di legge è stata ripresentata e il collega Vetrone ha proposto un emendamento, sul quale è stato chiesto il parere della I Commissione. Questa, esorbitando, ha dato un parere, non solo su ciò che le era stato richiesto, ma su tutta la legge.

A me pare che solo la parte del parere della I Commissione che si riferisce all'emendamento Vetrone potrebbe essere presa in considerazione. Se poi la I Commissione, senza tener conto della nostra richiesta, ha espresso un parere che non le avevamo richiesto, noi possiamo non tenerne conto.

Siccome la legge, ormai, nel merito è stata trattata lungamente, come l'onorevole Giammarco propone che si respinga senz'altro,

così noi, che l'avevamo in un certo senso difesa, non dovremmo far altro che proporla all'approvazione.

PRESIDENTE. A me pare di dover osservare che quanto ha detto l'onorevole Giammarco sia degno di attenzione. Io non credo che il regolamento ci vincoli, in nessuna maniera, al parere della I Commissione. Che poi, in pratica, in casi consimili, altre Commissioni si siano riunite congiuntamente, questo non può costituire per noi un precedente vincolante. Vincolante, secondo il regolamento, è solo il parere della IV Commissione. In quel caso, si deve rimettere la decisione al Presidente della Camera, che può convocare le due commissioni riunite, oppure può rimettere all'Assemblea il provvedimento per il giudizio definitivo. Per ciò che riguarda il caso specifico, la riunione invocata dall'onorevole Giammarco delle due Commissioni, può avere luogo qualora la commissione competente, cioè la nostra, deliberi in tal senso. Ma non vi è alcun obbligo.

FABRIANI. La I Commissione è stata interpellata perché nella sua competenza rientra l'ordinamento burocratico dello Stato. Quindi, è stato opportuno ricorrere alla I Commissione per il parere sull'emendamento Vetrone, perché la preoccupazione viva che noi dobbiamo avere è che non si costituiscano dei precedenti che possano portare il disordine in tutta l'Amministrazione. Sappiamo tutti che una volta che si è ottenuto un provvedimento di favore, poi lo si invoca come un provvedimento di giustizia per tutti gli altri casi consimili e anche per le altre amministrazioni; perché non è giusto che, se si fa un provvedimento di favore per un dicastero, non lo si debba estendere anche agli altri.

Quindi, sarei favorevole a seguire il parere della I Commissione.

TESAURO. C'è una duplice questione: di legittimità e di opportunità. Per opportunità, in tutti i casi in cui si provoca il parere di una Commissione e questo parere incide sul fondamento della legge, si è sempre seguita la procedura delle Commissioni riunite.

Ora, io mi permetto di chiedere al presentatore di questa proposta di legge se egli intende apportare qualche modifica, che eventualmente le tolga il carattere innovativo rispetto all'ordinamento attuale, soprattutto per quello che riguarda i combattenti. In tal caso ci sarà, eventualmente, la possibilità di intendersi, senza provocare la riunione delle due Commissioni.

Se però questa legge deve significare riconoscimento del diritto che hanno i combat-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1952

tenti, in base alle leggi vigenti, ritengo indispensabile che si riuniscano le due Commissioni, per affrontare il problema, che incide su una questione di carattere fondamentale.

D'AMBROSIO. Sono d'accordo con l'onorevole Tesauro. Risolta la questione di procedura, si potranno studiare le eventuali modifiche da apportare al provvedimento.

PIASENTI. Mi permetto di far presente all'onorevole Presidente e ai colleghi che la I Commissione, alcuni mesi addietro, ha trattato, in sede referente, con uguale criterio di non introdurre innovazioni, una proposta di legge, che io avevo presentato insieme ad altri colleghi, la quale si inserisce in questo delicato argomento delle graduatorie degli ex combattenti; proposta sulla quale questa Commissione non si è pronunciata se non nel senso di demandarla alla I Commissione per il parere. Se questa Commissione, stamane, è dell'avviso che il progetto in esame vada trattato a Commissioni riunite, e su ciò io sarei d'accordo, chiederei che in quella sede venisse trattato anche l'altro argomento, che ha estrema affinità con questo e che già la I Commissione ha esaminato in sede referente per il parere.

RESCIGNO, *Relatore*. Io credo che noi siamo scivolati nel merito, che, invece, non bisogna, ora, trattare. Se sia giusta o meno la proposta di legge, noi l'abbiamo già discusso. Che i combattenti debbano avere assicurati in pieno i loro diritti, anche questo è stato già ampiamente discusso e assicurato. Che la I Commissione si ricordi di dover equiparare gli insegnanti ai dipendenti delle altre amministrazioni, quando si tratta di danneggiarli e non quando si tratta di giovar loro, questo anche è un fatto assodato. Basterebbe a dimostrarlo questa circostanza: per tutte le amministrazioni, nei ruoli transitori sono stati ammessi tutti gli avventizi; solo per gli insegnanti i ruoli transitori hanno avuto un regolamento diverso, restrittivo.

Comunque, qui dobbiamo risolvere una questione di procedura; e un quesito di procedura non si può risolvere che alla stregua delle disposizioni citate dal Presidente, cioè dell'articolo 40 del regolamento. A me pare implicito che se la I Commissione ha dato un parere contrario, ha affermato la sua competenza ad esaminare il provvedimento; e allora il regolamento stabilisce chiaramente che non si può prendere che una di queste due vie: o esame a Commissioni riunite, o rinvio del provvedimento davanti all'Assemblea. Se dovessi esprimere un mio parere e desiderio, sarei per il rinvio in Assemblea.

PRESIDENTE. Vorrei fare osservare all'onorevole Rescigno che la cosa non è così chiara come egli ritiene, perché la I Commissione, richiesta di un parere, ha dato un parere, ma non ha affermato la propria competenza; si tratta ora di vedere quali siano le conseguenze del dissenso e dell'eccesso di potere, se vi è.

TESAURO. La Commissione deve lasciare, per un momento, da parte questa proposta di legge e deve esaminare con grande serenità la questione che si potrebbe presentare in altre occasioni; e sarebbe grandemente pregiudizievole risolverla, subordinandola alla valutazione che si può dare di questa proposta di legge.

Prego anche coloro che sono contrari al provvedimento in esame di rendersi conto che il regolamento stabilisce in modo tassativo che in un solo caso (articolo 37) è obbligatorio andare davanti all'Assemblea o procedere a Commissioni riunite: quando dalla Commissione a cui è richiesto il parere, venga affermata la propria competenza; vale a dire, quando avviene quello che in gergo tecnico si chiama conflitto di competenza. Invece, qui siamo di fronte ad una manifestazione implicita di non competenza, in quanto la I Commissione si limita a dare puramente e semplicemente un parere. Risolta questa questione di legittimità (che dobbiamo fare per tutela della nostra Commissione, altrimenti ci metteremmo in una posizione di inferiorità di fronte alle altre Commissioni che rivendicano i loro poteri), abbiamo da valutare la questione di opportunità. Non si tratta di una proposta di legge, come diceva il relatore, che riconosce i diritti dei combattenti, ma di una proposta di legge che per il suo chiaro dettato, salvo eventuali modifiche, disconosce i diritti consacrati dalle leggi vigenti, al punto che dice: « salvo il diritto riservato ai percorsi politici e razziali vincitori dei concorsi »; di modo che non si fa salvo in alcun modo il diritto dei combattenti. Se anche mancasse questo inciso, sarebbe di per sé sufficiente la prima parte della proposta di legge, per dimostrare che i concorrenti inclusi nelle graduatorie suppletive andrebbero ad occupare i posti riservati ai combattenti.

SCAGLIA. Noi abbiamo svolto questa parte della discussione sul presupposto che vi sia un conflitto tra il parere di questa Commissione e il parere della I Commissione. Io propongo, per agevolare la discussione, di accertare prima se veramente esiste questo conflitto e, quindi, la necessità di una riunione comune delle due Commissioni. Se la mag-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1952

gioranza della nostra Commissione, per ipotesi, fosse disposta ad accettare il parere negativo della I Commissione, evidentemente tutta questa discussione sarebbe inutile. Propongo, pertanto, formalmente che sia posta in votazione l'accettazione o meno del parere della I Commissione.

AMBRICO. Vorrei mettere in evidenza che se noi poniamo esplicitamente in discussione il fatto di accettare o meno questo parere, allora creiamo un conflitto di competenza, perché non so se la I Commissione si rassegherà ad una nostra decisione.

A mio giudizio, la soluzione più semplice sarebbe di procedere nell'esame di questo provvedimento, tenendo conto — secondo che noi crediamo — del parere che abbiamo chiesto.

CREMASCHI CARLO. Parè anche a me che non si debba sottoporre al voto della Commissione il parere della I Commissione, perché, in certo qual modo, verremmo a giudicare l'operato di quest'ultima.

GIAMMARCO. Sono un po' perplesso. Se aderiamo al parere della I Commissione, non si può più discutere; se invece decidiamo di non aderirvi, non con questo lo cancelliamo.

D'altra parte, siamo già in sede di esame degli articoli; sono stati presentati degli emendamenti e li stiamo discutendo.

Io ritengo che non si debba fare luogo alla votazione sul parere della I Commissione.

TORRETTA. Io ritengo opportuna la riunione delle due Commissioni congiunte, e mi auguro che si arrivi, una buona volta, a stabilire un principio generale, affinché non avvenga che ogni qual volta si debba esaminare un progetto di legge che porti qualche modifica all'ordinamento burocratico per sanare delle ingiustizie, ci si trovi di fronte al veto della I Commissione. Perché, ormai, è diventata pratica costante di quest'ultima rispondere negativamente.

PRESIDENTE. A me sembra, però, che i diritti delle Commissioni competenti si proteggano di più con le deliberazioni delle Commissioni stesse, anziché con questa *captatio benevolentiae* verso altre Commissioni abituate ad andare oltre i limiti della propria competenza.

PARENTE. Modificherei la proposta dell'onorevole Scaglia nel senso che si ponga in votazione la sola parte del parere della I Commissione relativa all'emendamento Vetrone, sul quale appunto avevamo chiesto il parere. Per il resto, sarebbe meglio non te-

nere affatto conto del parere della I Commissione, affinché questa capisca che i pareri non sollecitati non vengono neppure discussi.

SCAGLIA. Mi sono accorto che la proposta che io avevo avanzata per semplificare e agevolare la discussione, potrebbe compromettere un problema generale. Io avevo chiesto questo voto al fine di stabilire se esiste effettivamente contrasto tra noi e il parere della I Commissione. Nel caso che fosse risultato tale contrasto, si sarebbe fatto ricorso alla procedura dell'esame a Commissioni congiunte. Nel caso, invece, che il contrasto non fosse esistito, sarebbe cessato il motivo di ogni discussione. Siccome, però, mi avvedo che nell'accettare la valutazione della I Commissione potrebbero avere molto peso l'orgoglio e la dignità della Commissione e che, quindi, potrebbe accadere che il voto non fosse più di merito, ritiro la mia proposta.

MORO ALDO. Mi pareva di aver capito che la Commissione fosse orientata nel senso di esaminare la proposta di legge in comune con la I Commissione. Presento comunque formale proposta in tal senso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Moro, che, cioè, si chieda, sulla proposta di legge n. 2173, l'esame congiunto della I e VI Commissione.

(È approvata).

La discussione di questa proposta di legge è, quindi, sospesa, in attesa delle decisioni della Presidenza della Camera.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Modificazione della tabella organica del personale dell'educando « Maria Adelaide » in Palermo » (2409):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	27
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1952

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrico, Bianchi Bianca, Bianchini Laura, Cremaschi Carlo, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, Ebner, Fabriani, Fazio Longo Rosa, Giammarco, Giordani, Gotelli Angela, La Marca, Lazzati, Lozza, Malagugini, Marchesi, Mondolfo, Moro Aldo, Parente, Piasenti, Pierantozzi, Pignatone, Po-

letto, Ravera Camilla, Rescigno, Scaglia, Silipo, Titomanlio Vittoria, Torretta.

È in congedo:

Lizier.

La seduta termina alle 10,45.